

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 2

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007).

*Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della giunta regionale*

promulga la seguente legge regionale:

*Art. 1
(Quadro finanziario di riferimento)*

1. Per il periodo 2007/2009 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

- a) previsione entrate, anno 2007: euro 3.580.894.998,34;
- b) previsione entrate, anno 2008: euro 3.191.216.900,19;
- c) previsione entrate, anno 2009: euro 3.275.231.805,19.

Art. 2

(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2007 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

*Art. 3
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l'anno 2007, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

*Art. 4
(Autorizzazioni di spesa)*

1. Per l'anno 2007 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

2. È autorizzata, per gli anni 2008/2009, la spesa relativa al nuovo sistema informatico regionale di contabilità e di gestione delle risorse umane, per un importo complessivo di euro 2.300.000,00 così ripartito:

- a) per l'anno 2008: euro 1.400.000,00;
- b) per l'anno 2009: euro 900.000,00.

*Art. 5
(Cofinanziamento regionale)*

1. Per l'anno 2007 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 2007 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle

rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

Art. 6
(Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno)

1. È rinnovata per l'anno 2007, limitatamente ad euro 777.784,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2008 e termine nell'anno 2027 di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004) (10^a annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 15.555.680,00. Il limite di impegno di euro 777.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2007.
2. È rinnovata per l'anno 2007, limitatamente ad euro 777.784,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2008 e termine nell'anno 2027, di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2004 (11^a annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 15.555.680,00. Il limite di impegno di euro 777.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2007.
3. È rinnovata per l'anno 2007, limitatamente ad euro 777.784,00 l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2008 e termine nell'anno 2027, di cui all'articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) (12^a annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 15.555.680,00. Il limite di impegno di euro 777.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2007.
4. È autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l'articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001).

Art. 7
(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. È istituito un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell'UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2007, per sostenere le spese di elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.
3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal dirigente competente.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2007.
5. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.
6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente della struttura regionale, su motivata istanza dell'ente beneficiario.

*Art. 8
(Programma triennale ed elenco annuale
dei lavori pubblici)*

1. Ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è approvato il programma triennale 2007/2009 e l'elenco annuale 2007 dei lavori pubblici di competenza della Regione Marche, adottati dalla Giunta regionale con deliberazione 25 settembre 2006, n. 1050 e comprensivi delle schede 1, 2 e 3 conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004, n. 898, di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

*Art. 9
(Fondo per la montagna)*

1. Per l'anno 2007 nel fondo regionale per la montagna confluiscono:
 - a) le quote statali di competenza della Regione dei fondi nazionali per la montagna per gli anni 2005, 2006 e 2007;
 - b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:
 - 1) UPB 1.06.03 euro 2.248.560,46 di cui euro 35.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCEM ed euro 100.000,00 alla Comunità montana D/2 di Pergola;
 - 2) UPB 4.22.04 euro 1.200.000,00.
2. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti di cui al comma 1 iscritti nelle UPB 1.06.03 e 4.22.04 dello stato di previsione della spesa per gli interventi previsti dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) e dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12).

*Art. 10
(Alienazione di immobili regionali)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'alienazione mediante trattativa privata degli immobili di proprietà regionale destinati ad attività produttive o ad abitazione principale e non più utilizzabili a fini di interesse pubblico, con priorità per gli affittuari o conduttori dei beni medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge. La cessione è effettuata a prezzo di mercato, desunto da apposita perizia tecnico-economica disposta dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'alienazione delle strutture immobiliari elencate nella tabella F allegata alla presente legge.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili già adibiti a sede consiliare, siti ad Ancona, via Oberdan n. 1, via Don Gioia, corso Stamira n. 9, via Cialdini n. 3, mediante trattativa privata ad un prezzo inferiore fino al 15 per cento di quello a base della gara del 5 dicembre 2006.
4. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'alienazione dell'impianto denominato "Cabinovia OM 06 Caprile - Monte Catria", sito in località Caprile del comune di Frontone, anche a trattativa privata qualora il bene sia acquistato da un ente pubblico per il perseguitamento di finalità di pubblico interesse.

*Art. 11
(Rappresentante della Regione nel CdA della Società Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a nominare il rappresentante della Regione Marche nel Consiglio di amministrazione della Società Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.

*Art. 12
(Imposta regionale sulle emissioni sonore
degli aeromobili)*

1. Nelle more di emanazione dei decreti ministeriali indicati all'articolo 90, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), la Giunta regionale adotta apposito regolamento di

disciplina delle modalità applicative dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla legge medesima.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere che la riscossione dell'imposta e il controllo dei versamenti siano effettuati anche tramite le società di gestione degli aeroporti o i fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), sulla base di apposite convenzioni.

3. I termini per l'effettuazione dei versamenti ancora dovuti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono prorogati fino alla prima scadenza successiva a tale data.

Art. 13

*(Fondo per adeguamento e messa in sicurezza
degli edifici scolastici)*

1. La Regione persegue quale obiettivo primario il tempestivo adeguamento e la messa a norma del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, con particolare riferimento al rischio sismico, favorendo il ricorso ad ogni modalità e strumento atto a conseguire il pieno raggiungimento dell'obiettivo medesimo, comprese forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata.

2. La Regione partecipa anche con risorse proprie alla formazione ed al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma ed in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per il 2007 un apposito capitolo, a carico dell'UPB 4.26.04, denominato "Cofinanziamento per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici", con una dotazione di euro 1.500.000,00.

Art. 14

*(Misure di razionalizzazione della finanza regionale
per il concorso alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica)*

1. In applicazione delle disposizioni statali finalizzate al concorso del sistema regionale alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Giunta regionale è autorizzata a determinare, con proprio atto previo parere della competente Commissione consiliare, gli indirizzi, i criteri e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi medesimi anche da parte degli enti, aziende e agenzie di cui all'articolo 47 dello Statuto, compresi quelli indicati nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005) e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni.

2. Le economie di spesa conseguite a partire dall'esercizio 2006 dagli enti, organismi, aziende e agenzie dipendenti della Regione restano comunque acquisite ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.

Art. 15

*(Proroga di termini
in materia di interventi socio-assistenziali)*

1. I termini per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della l.r. 1º agosto 1997, n. 49 (Interventi straordinari per incentivare gli investimenti socio-assistenziali), già prorogati dall'articolo 40, comma 2, della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 (Legge finanziaria 1999), sono ulteriormente prorogati di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 2/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole: "fino al 31 dicembre 2006" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2007".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 2/2006 dopo le parole "agli amministratori nominati dalla Regione" sono aggiunte le seguenti parole "nonché ai componenti di commissioni e comitati istituiti dalla Regione".

Art. 17
(Proroga del programma promozionale per il settore agroalimentare)

1. La validità del programma promozionale triennale anni 2004/2006 per il settore agroalimentare di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulte economiche e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA) è prorogata fino alla data di approvazione del nuovo programma di promozione triennale anni 2007/2009.

Art. 18
(Proroga di termini per gli interventi previsti dall'articolo 11 della l.r. 33/1997)

1. I termini stabiliti nel comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano) relativi agli interventi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge regionale sono prorogati al 31 dicembre 2007.

Art. 19
(Modifica all'articolo 12 della l.r. 17/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 2 agosto 2004, n. 17 (Assestamento del bilancio 2004), nel testo sostituito dall'articolo 13 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), le parole: "per ara (1.000 mq) sono sostituite dalle parole: "per dieci are (10.000 mq)".

Art. 20
(Modifica all'articolo 23 della l.r. 6/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è sostituito dal seguente:

"3. La piantagione compensativa di cui al comma 1 deve essere effettuata, salvo che per le opere e i lavori indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 21, entro dodici mesi dalla data dell'autorizzazione all'abbattimento".

Art. 21
(Modifica alla l.r. 13/2003)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 26 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

"1 bis. Ai fini del riequilibrio delle risultanze economiche dell'ASUR, delle Aziende ospedaliere e dell'INRCA è istituito, nell'ambito del fondo sanitario regionale, un fondo di riequilibrio fino al 5 per cento dello stanziamento totale.".

Art. 22
(Modifiche alla l.r. 20/2000)

1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) sono soppresse le parole: ", sentita la Commissione consiliare competente,".

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 20/2000 è aggiunta la seguente:
"b bis) definisce le modalità di integrazione tra le strutture pubbliche e private, con particolare riferimento

all'utilizzo di personale dipendente delle Aziende del servizio sanitario regionale da parte delle strutture private, nell'ambito di specifiche convenzioni tra queste ultime e le Aziende;".

3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 20/2000 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria derivanti dagli accordi con lo Stato.".

4. All'articolo 23 della l.r. 20/2000 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"2 bis. Nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta regionale, la definizione puntuale delle prestazioni oggetto di accordo è negoziata dalle singole strutture con l'Azienda sanitaria, entro trenta giorni dal recepimento dell'accordo sottoscritto a livello regionale o, in mancanza, del relativo atto di indirizzo. La mancata sottoscrizione di tali ulteriori accordi determina la sospensione dei pagamenti a carico del servizio sanitario regionale nei confronti delle strutture inadempienti.

2 ter. Fino alla stipulazione dei nuovi accordi, continuano a valere gli ultimi accordi stipulati.".

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua la ricognizione delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di medicina di laboratorio, autorizzate ed accreditate ai sensi della l.r. 20/2000, al fine di verificarne i requisiti in rapporto alle varie tipologie stabilite con la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2000, n. 2200.

Art. 23

(Modifica alla l.r. 20/2002)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) è aggiunto il seguente:

"4 bis. In caso di gestione senza autorizzazione delle strutture o dei servizi di cui alla presente legge, il Comune, previa diffida, ordina la chiusura della struttura o la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.".

Art. 24

(Modifica alla l.r. 9/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti) è aggiunto il seguente:

"2 bis. In caso di gestione senza autorizzazione dei servizi di cui alla presente legge, il Comune, previa diffida, ordina la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00.".

Art. 25

(Modifiche alla l.r. 5/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione), le parole: "tasso ufficiale di riferimento" sono sostituite dalle parole: "tasso indicato nel quadro attuativo di cui all'articolo 9".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è inserito il seguente:

"3 bis. A fini di salvaguardia occupazionale la Giunta regionale, in assenza di apposita previsione contenuta nel quadro attuativo, può emanare specifiche disposizioni per consentire l'accesso ai benefici di cui alla presente legge a cooperative nate da crisi aziendali o promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi.".

3. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 sono soppresse le parole: "I contributi di cui agli articoli 2 e 5 sono tra loro cumulabili. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 7.".

4. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 le parole "in regime di aiuti di importanza minore, ai sensi del regolamento (CE) della Commissione del 12 gennaio 2001", sono sostituite dalla parole "ai sensi della normativa comunitaria".

Art. 26
(Modifica all'articolo 65 della l.r. 10/1999)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è aggiunto il seguente:

"3 bis. I dispensari farmaceutici operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) non possono essere soppressi e rimangono assegnati alla sede farmaceutica cui appartengono alla data di entrata in vigore della presente legge. Il territorio di riferimento dei dispensari stessi non può essere modificato.".

Art. 27
(Modifiche alla l.r. 45/1998)

1. Al comma 3 bis dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), sono sopprese le parole "purché viaggino in divisa,".

2. Il comma 6 ter dell'articolo 32 della l.r. 45/1998 è sostituito dal seguente:

"6 ter. La proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico è consentita fino al 31 dicembre 2005. La proroga relativa al contratto di servizio ferroviario è consentita fino al 31 dicembre 2007, fatte salve ulteriori proroghe derivanti dalla normativa statale.".

3. Il comma 6 quinque dell'articolo 32 della l.r. 45/1998 è sostituito dal seguente:

"6 quinque. Gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2006, hanno in corso procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, attivate ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 1, lettere a) e b), e giunte almeno alla fase di offerta, sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'iter di affidamento medesimo e comunque non oltre il 30 giugno 2007.".

Art. 28
(Modifiche alla l.r. 60/1997 e al r.r. 11/2004)

1. L'articolo 3 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 60/1997, le parole: "in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo" sono sopprese.

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 60/1997, le parole: ", sentito il Comitato regionale di indirizzo" sono sopprese.

4. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 60/1997 è abrogato.

5. Al comma 7 dell'articolo 24 della l.r. 60/1997 le parole: ", su parere del Comitato di indirizzo," sono sopprese.

6. Alla tabella A allegata al regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7), la voce: "Comitato regionale di indirizzo dell'ARPAM. Legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 'Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)' Articolo 3" è soppressa.

Art. 29
(Modifiche alla l.r. 15/1997)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), sono sostituiti dai seguenti:

"4. I rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica o di stabilizzazione o di compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discarica sono soggetti, al pagamento ridotto del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c).

5. Gli scarti, i sovvalli e i fanghi anche palabili, classificabili come rifiuti speciali o speciali assimilabili agli

urbani, derivanti da operazioni di recupero svolte tramite selezione automatica o riciclaggio o compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discarica, sono soggetti, a condizione che dette operazioni siano effettivamente ed oggettivamente finalizzate al recupero di materia, rispettivamente al pagamento ridotto del tributo, nella misura del 10 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera b) e del 10 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c) a seconda della tipologia di discarica in cui sono conferiti.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997 è aggiunto il seguente:

"5 bis. La Giunta regionale individua le modalità di svolgimento delle operazioni di cui al comma 5, nonché la percentuale minima di recupero che le medesime operazioni devono assicurare al fine dell'applicazione del pagamento ridotto del tributo.".

Art. 30

(Modifiche alla l.r. 17/1979)

1. Il comma 6 bis dell'articolo 3 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), è sostituito dal seguente:

"6 bis. I dirigenti delle strutture regionali possono accordare una sola proroga, per un periodo non superiore ad un anno, ai termini fissati con i provvedimenti di concessione.".

2. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 17/1979 è sostituito dal seguente:

"6. I contributi regionali non possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri enti autorizzati.".

Art. 31

*(Proroga dei termini per la rendicontazione
degli interventi di cui alla l.r. 18/1996)*

1. Per l'anno 2007, in deroga a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità), i rendiconti sono presentati entro il 31 marzo.

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006) le parole: "28 febbraio 2007" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2007".

Art. 32

(Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: "rilasciata previa verifica dell'iscrizione del responsabile della con-duzione della struttura ricettiva" sono sostituite dalle parole: "all'iscrizione".

2. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 9/2006 le parole: "all'iscrizione nel" sono sostituite dalle parole: "all'iscrizione presso l'ufficio del".

3. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 9/2006 è abrogata.

4. All'articolo 54 della l.r. 9/2006 le parole: "denuncia di inizio attività" sono sostituite dalle parole: "comunicazione".

Art. 33

(Modifica alla l.r. 29/2005)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale) è sostituita dalla seguente:

"b) l'organo amministrativo nella forma dell'amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale;".

Art. 34

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
 - a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
 - b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2007 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
 - c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.
2. Con la medesima modalità di cui al comma 1, al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal d.m. 18 febbraio 2005, n. 17154 (SIOPE), la Giunta regionale può disporre variazioni compensative per attribuire all'UPB 2.07.01 le risorse necessarie.

Art. 35

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1; art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1

Il testo dei commi 1 e 2, lett. a), b) e d) dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 5 - (*Legge finanziaria*) - 1. La Regione, dopo aver consultato la Conferenza regionale delle autonomie ed il Comitato economico e sociale, adotta, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo contemplato nel bilancio pluriennale. Essa detta norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e può operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio della Regione.

2. La legge finanziaria:

- a) determina la quota da iscrivere nel bilancio per le leggi di spesa di natura continuativa o ricorrente la cui quantificazione è ad essa rinviate;
 - b) determina, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
- Omissis
- d) dispone l'eventuale rifinanziamento, per l'anno cui essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa;

Omissis.".

Nota all'art. 6, commi 1 e 2

- Il testo del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004) è il seguente:
"Art. 16 - (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali decima annualità della l.r. n. 46/1992) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (decima annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATO competente per territorio, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.291.142,00 con decorrenza dall'anno 2005 e termine nell'anno 2024 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 25.822.840,00.

Omissis.".

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 7 - (Contributi in annualità) - 1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono definite, agli effetti della presente legge, limiti di impegno.

2. Le leggi che autorizzano la concessione di contributi in annualità determinano l'importo complessivo massimo degli impegni di durata pluriennale autorizzati, nonché l'importo complessivo della relativa spesa e la durata massima del limite d'impegno.

3. La quota di impegni che può essere assunta in ciascuno dei successivi esercizi è determinata nella legge finanziaria.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4.".

- Il testo del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004) è il seguente:

"Art. 17 - (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali undicesima annualità della l.r. n. 46/1992) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. n. 46/1992 (undicesima annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATO competente per territorio, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.291.142,00 con decorrenza dall'anno 2005 e termine nell'anno 2024 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 25.822.840,00.

Omissis.".

Nota all'art. 6, comma 3

Il testo dell'articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) è il seguente:

"Art. 13 - (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti Locali e da altri soggetti 12^a annualità della l.r. n. 46/1992) - 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (12^a annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.032.913,80 con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00.

2. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 8 della l.r. n. 46/1992, non potrà essere superiore:

a) al 3 per cento dell'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

1) opere realizzate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2004;

2) opere realizzate da Comunità montane;

3) opere realizzate da Comuni associati;

4) opere realizzate dei Consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non avente carattere imprenditoriale e non svolgente attività che generano rientri finanziari autonomi;

5) opere realizzate dall'Autorità di ambito di cui all'articolo 6 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche";

b) al 2,5 per cento dell'importo della spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:

1) opere realizzate da Province, singolarmente o in associazione con altri enti;

2) opere realizzate da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2004;

3) opere realizzate da soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato di cui alla l.r. n. 18/1998.

3. Il concorso regionale sarà concesso e corrisposto secondo le modalità previste dal quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 e successivo modificazioni e per un periodo pari a quello dell'ammortamento mutui contratti per la realizzazione delle opere. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico della UPB 2.08.13."

Nota all'art. 6, comma 4

Il testo dell'articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) è il seguente:

"Art. 22 - (*Completamento opere finanziate con fondi FIO*) - 1. Per la realizzazione delle opere di completamento degli interventi finanziati con fondi FIO, è concesso al Comune di Macerata un contributo costante annuo per venti anni nella misura del 3 per cento della spesa massima di lire 5.500 milioni, a decorrere dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento del mutuo contratto dal Comune per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento del mutuo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato un limite di impegno di lire 165 milioni di durata massima ventennale con decorrenza dall'anno 2002 e termine nell'anno 2021 recante ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 25/1980 una spesa complessiva di lire 3.300 milioni.

3. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale nel finanziamento delle opere, sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.".

Nota all'art. 7, comma 7

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche) è il seguente:

"Art. 4 - 1. L'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

a) in conto capitale;

b) in conto interessi e mediante contributi pluriennali.

2. La misura dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita annualmente con apposita disposizione da inserirsi nella legge finanziaria regionale.

3. Alla liquidazione dei contributi in conto capitale provvede il Dirigente del servizio competente entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale su richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario, con allegata l'attestazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa.

4. Il Dirigente del servizio competente provvede alla liquidazione dei contributi in annualità costanti direttamente agli enti beneficiari, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui a condizione che siano iniziati i relativi lavori.

5. La liquidazione delle annualità successive alla prima è subordinata all'andamento dei lavori in conformità con gli strumenti di programmazione di cui al titolo III, capo I, ed all'articolo 45, comma 10, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

6. I contributi regionali non possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri enti autorizzati. Sono fatti salvi i casi in cui il soggetto beneficiario comprovi con apposita e competente autocertificazione l'impossibilità di autonoma garanzia del mutuo.".

Note all'art. 8, comma 1

- Il testo dell'articolo 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è il seguente:

"Art. 128 - (*Programmazione dei lavori pubblici*) - (art. 14, L. n. 109/1994) - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmati, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto

suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmati vigenti."

- La deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2006, n. 1050 reca: "L. n. 109/1994 e succ. mod. - DM n. 898/2004 - Schema di programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza della Regione Marche relativi, rispettivamente al triennio 2007-2009 ed all'anno 2007".

- Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 giugno 2004, n. 898 che reca: "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni", è stato pubblicato nella GU n. 151 del 30-6-2004.

Nota all'art. 12, comma 1

Il testo del comma 4 dell'articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) è il seguente:

"Art. 90 - (*Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili*) - Omissis.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta.".

Nota all'art. 12, comma 2

Il testo dell'articolo 7 del d.p.r. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile) è il seguente:

"Art. 7 - I fiduciari del direttore della circoscrizione aeroportuale che provvedono negli aeroporti della circoscrizione alla riscossione dei diritti e della tassa di cui all'art. 1, accertati nel modo indicato all'art. 3, debbono rilasciare quietanza, all'atto in cui riscuotono i relativi importi.

La quietanza viene staccata da un bollettario a decalco, con carta carbone ad inchiostro indelebile, recante tre esemplari per ogni bolletta ed avente un numero progressivo per esercizio e per ogni direttore (modello 2 A.C.-bis).

Ogni quindici giorni, ed anche a periodi più brevi, quando le somme riscosse superino l'importo di lire 250.000, i fiduciari rimettono, anche col mezzo di titoli postali, al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio gli importi riscossi con le contromatrici delle quietanze e ricevono a loro discarico una quietanza (mod. 2 A.C. terza parte) per l'importo versato. Per gli aeroporti di maggiore traffico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, può elevare fino al decuplo il limite di somma di cui sopra. In caso di annullamento, durante la gestione, delle bollette di quietanza (mod. A.C.-bis) i fiduciari devono inviare al direttore della circoscrizione aeroportuale competente la terza parte e relativa contromatrice annullate, in occasione della più immediata rimessa di somme riscosse unitamente alle rispettive quietanze (mod. 2 A.C.-bis).

I fiduciari di cui al presente articolo, alla cui chiusura di ciascun esercizio finanziario o, nel corso dell'esercizio, qualora abbia fine la gestione del direttore di circoscrizione aeroportuale per il quale hanno riscosso i diritti e la tassa di cui all'art. 1, restituiscono al direttore stesso le matrici dei bollettari (mod. 2 A.C.-bis) adoperati, composti ciascuno di 5 bollette, per le somme effettivamente riscosse, compreso l'ultimo bollettario se parzialmente adoperato, avendo cura di annullare tutte le tre parti delle bollette non utilizzate. La gestione di cui al presente articolo forma parte integrante del conto bimestrale e di quello giudiziale che devono essere resi dal direttore della circoscrizione aeroportuale."

Note all'art. 14, comma 1

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto regionale è il seguente:

"Art. 47 - (*Enti, aziende, agenzie regionali e partecipazioni societarie*) - 1. La Regione istituisce con legge enti, aziende ed agenzie per l'esercizio di funzioni che per la loro natura e dimensione non possono essere svolte direttamente e non possono essere conferite agli enti locali.

2. Gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla Regione operano nell'osservanza degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, che vigila sul loro operato, in modo da assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento.

3. La nomina degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie è effettuata dal Consiglio regionale, salvo che la legge regionale affidi la competenza alla Giunta regionale o al suo Presidente.

4. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio sulla rispondenza dell'operato degli enti, aziende ed agenzie agli indirizzi stabiliti.

5. La Regione può partecipare a società di diritto privato che operano in ambiti di rilevante interesse regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale.".

- Il testo dell'articolo 1, comma 5, della l. 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005) è il seguente:

"Art. 1 - Omissis.

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione

europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

Omissis.".

- Il testo all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

1. (*Finalità ed ambito di applicazione*) - Omissis.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Omissis.".

Nota all'art. 16, comma 1

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 14 - (*Personale regionale e degli enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto*) - 1. La Giunta regionale e gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell'emergenza conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2007, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni.".

Nota all'art. 16, comma 2

Il testo dell'articolo 19 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 19 - (*Riduzione delle indennità*) - 1. Ferme restando le altre disposizioni di cui alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture amministrative competenti sono autorizzate ad apportare, per l'anno 2006, una riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 sui seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti;
- b) le indennità di carica spettanti ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2 della L.R. 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali);
- c) le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni, gettoni o altre indennità comunque denominate corrisposte agli amministratori nominati dalla Regione nonché ai componenti di commissioni e comitati istituiti dalla Regione.".

Nota all'art. 19, comma 1

Il testo dell'articolo 12 della l.r. 2 agosto 2004, n. 17 (Assestamento del bilancio 2004) così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 12 - (*Violazione in materia di potenziale vitinicolo*) - 1. In caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione delle superfici vitate oltre il termine del 31 dicembre 2001, stabilito con D.M. 26 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260, è applicata nella misura di euro 60,00 per dieci are (10.000 mq) della superficie vitata da iscrivere allo schedario.

2. In caso di dichiarazione recante errori non essenziali ai fini dell'estensione e dell'identificazione della superficie vitata, in capo al soggetto dichiarante, la sanzione è ridotta ad un terzo dell'importo di cui al

comma 1.

3. Per tutte le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2 del d.lgs. n. 260/2000.".

Nota all'art. 20, comma 1

Il testo dell'articolo 23 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è sostituito dal seguente:

"Art. 23 - (*Compensazione*) - 1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero abbattuto ai sensi dell'articolo 21 è prevista la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate all'articolo 20, comma 1. La posa a dimora degli alberi comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la loro conservazione.

2. Nell'autorizzazione all'abbattimento sono indicate le caratteristiche degli alberi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto.

3. La piantagione compensativa di cui al comma 1 deve essere effettuata, salvo che per le opere e i lavori indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 21, entro dodici mesi dalla data dell'autorizzazione all'abbattimento.".

Nota all'art. 21, comma 1

Il testo dell'articolo 26 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata è il seguente:

"Art. 26 - (*Finanziamento del sistema sanitario regionale*) - 1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale è ripartito tra le diverse zone territoriali, in base a criteri stabiliti dal Consiglio regionale, tenendo conto della popolazione residente e con le opportune ponderazioni riferite alle diverse categorie di bisogni, valutando, altresì, le specifiche attività assistenziali aventi valenza sovrazonale, tenendo conto altresì degli indici di dispersione e di anzianità della popolazione, nonché delle zone disagiate per la particolare distanza dai capoluoghi di Provincia e di Regione.

1 bis. Ai fini del riequilibrio delle risultanze economiche dell'ASUR, delle Aziende ospedaliere e dell'INRCA è istituito, nell'ambito del fondo sanitario regionale, un fondo di riequilibrio fino al 5 per cento dello stanziamento totale.

2. La remunerazione delle attività assistenziali delle aziende ospedaliere è definita dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sulla base di un sistema tariffario delle prestazioni e dei programmi assistenziali nell'ambito di accordi stipulati con il Direttore generale dell'ASUR coadiuvato a tal fine dai direttori di zona, salvo gli eventuali trasferimenti regionali connessi con l'esercizio di specifiche attività assistenziali.".

Nota all'art. 22, commi 1, 2, 3 e 4

Il testo dell'articolo 23 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 23 - (*Procedure per la definizione degli accordi*) - 1. I soggetti accreditati possono accedere, anche tramite rappresentanze di categoria, alle procedure negoziali per la definizione dei piani delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. La Giunta regionale determina l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1, del decreto legislativo e in particolare:

a) individua le responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alle Aziende unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;

b) detta indirizzi per formulare i programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal piano sanitario nazionale;

b bis) definisce le modalità di integrazione tra le strutture pubbliche e private, con particolare riferimento all'utilizzo di personale dipendente delle Aziende del servizio sanitario regionale da parte delle strutture private, nell'ambito di specifiche convenzioni tra queste ultime e le Aziende;

c) determina il piano delle attività relative alle alte specialità e ai servizi di emergenza;

d) fissa i criteri per determinare la remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura e compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria derivanti dagli accordi con lo Stato.

2 bis. Nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta regionale, la definizione puntuale delle prestazioni oggetto di accordo è negoziata dalle singole strutture con l'Azienda sanitaria, entro trenta giorni dal recepimento dell'accordo sottoscritto a livello regionale o, in mancanza, del relativo atto di indirizzo. La mancata

sottoscrizione di tali ulteriori accordi determina la sospensione dei pagamenti a carico del servizio sanitario regionale nei confronti delle strutture inadempienti.

2 ter. Fino alla stipulazione dei nuovi accordi, continuano a valere gli ultimi accordi stipulati.".

Nota all'art. 22, comma 5

La deliberazione della Giunta regionale n. 2200 del 24 ottobre 2000 che reca: "L.R. 20/2000, art. 6 - Determinazione dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie" è stata pubblicata nel BUR n. 115 del 9 novembre 2000.

Nota all'art. 23, comma 1

Il testo dell'articolo 11 della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 11 - (*Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione*) - 1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge, del venir meno dei requisiti o di altre disfunzioni, il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.

2. Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la sospensione dell'autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.

3. Nel caso di gravi e ripetute infrazioni alle norme della presente legge e del regolamento ad cui all'articolo 9, comma 1, nonché nel caso di mancato rispetto delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di gravi e ripetute disfunzioni, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione decade nei casi di:

a) estinzione della persona giuridica autorizzata;

b) rinuncia del soggetto autorizzato;

c) decesso della persona fisica autorizzata, fatto salvo l'esercizio provvisorio degli eredi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4 bis. In caso di gestione senza autorizzazione delle strutture o dei servizi di cui alla presente legge, il Comune, previa diffida, ordina la chiusura della struttura o la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.".

Nota all'art. 24, comma 1

Il testo dell'articolo 17 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 17 - (*Vigilanza e controllo*) - 1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal Comune ove è localizzato il servizio. Il Comune può avvalersi dei servizi dell'Azienda USL competente per territorio.

2. Il Comune effettua ispezioni almeno una volta all'anno, fatte salve necessità urgenti o segnalazioni da parte dei servizi sanitari delle Aziende USL o di altri comuni o del comitato territoriale di cui all'articolo 3, comma 2.

2 bis. In caso di gestione senza autorizzazione dei servizi di cui alla presente legge, il Comune, previa diffida, ordina la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00.".

Nota all'art. 25, comma 1

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - (*Contributi in favore degli investimenti*) - 1. La Regione concede alle imprese cooperative e loro consorzi un contributo una tantum corrispondente al valore attuale del concorso sugli interessi, nella misura massima del 70 per cento del tasso indicato nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria di durata non superiore a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali ed immateriali.

2. La Regione concede contributi in conto capitale in relazione ad investimenti innovativi relativi a:

a) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo;

b) costi per la ricerca e sviluppo;

c) concessioni, acquisizione di brevetti o licenze e creazione o acquisizione di marchi;

d) certificazione dei sistemi di qualità aziendale e marcatura CE dei prodotti;

- e) certificazione dei sistemi di gestione ambientale;
 - f) trasferimento di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi e di servizio e ai prodotti.
- Ulteriori tipologie di investimenti innovativi possono essere individuate annualmente con il quadro attuativo di cui all'articolo 9.
3. Nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 sono stabilite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 e i criteri prioritari per la selezione degli interventi tra i quali:
- a) creazione di nuova occupazione stabile, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere;
 - b) validità sociale dell'iniziativa;
 - c) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale.".

Nota all'art. 25, commi 2, 3 e 4

Il testo dell'articolo 9 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 9 - (*Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione*) - 1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 10 e previo parere conforme della competente Commissione consiliare approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, il quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione. 2. Il quadro attuativo annuale determina criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, i limiti massimi dei relativi importi, la percentuale di ripartizione del fondo di cui all'articolo 11, nonché le fattispecie che danno luogo alla revoca o alla decadenza per i vari tipi di intervento. 3. Il quadro attuativo può riservare una quota delle risorse disponibili o stabilire criteri più favorevoli per le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 3 della L.R. 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale). Per le altre tipologie di cooperative, la Regione può istituire con regolamento appositi elenchi.

3 bis. A fini di salvaguardia occupazionale la Giunta regionale, in assenza di apposita previsione contenuta nel quadro attuativo, può emanare specifiche disposizioni per consentire l'accesso ai benefici di cui alla presente legge a cooperative nate da crisi aziendali o promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi. 4. Per gli stessi interventi, le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste da altre norme regionali, statali o comunitarie.

5. Le agevolazioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 sono erogate ai sensi della normativa comunitaria.

6. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è stabilito in nove mesi.".

Nota all'art. 26, comma 1

Il testo dell'articolo 65 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 65 - (*Funzioni delle province*) - 1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni per la riduzione delle zone di rispetto dei cimiteri.

2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
- b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;
- c) l'istituzione di farmacie succursali;
- d) il decentramento delle farmacie;
- e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, compresa la nomina delle commissioni, l'approvazione delle graduatorie e i conferimenti delle sedi;
- f) l'assegnazione ai comuni della titolarità di farmacie.

3. Le province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sentiti i pareri dei comuni interessati e dell'Azienda sanitaria locale.

3 bis. I dispensari farmaceutici operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) non possono essere soppressi e rimangono assegnati alla sede farmaceutica cui appartengono alla data di entrata in vigore della presente legge. Il territorio di riferimento dei dispensari stessi non può essere modificato.".

Nota all'art. 27, comma 1

Il testo dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 22 - (*Vigilanza e controlli*) - 1. La Regione, le Province e i Comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità, della sicurezza e della qualità dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

2. La vigilanza può consistere anche in ispezioni e verifiche per l'acquisizione di dati presso le aziende affidatarie dei servizi, che sono tenute a fornire collaborazione, mettendo a disposizione i mezzi e il personale necessari.

3. Hanno diritto alla libera circolazione sugli automezzi di pubblico trasporto coloro che effettuano su di essi compiti di servizio attivo su disposizione delle imprese, nonché i dipendenti della Regione, delle Province e dei Comuni che svolgono compiti di controllo e di vigilanza sul trasporto pubblico regionale e locale.

3-bis. Agli appartenenti ai Corpi di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) nonché ai militari delle Capitanerie di Porto che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, domiciliati o residenti nelle Marche, è concessa la libera circolazione su tutta la rete del trasporto pubblico regionale su gomma e su ferro.

3-ter. Agli appartenenti ai Corpi di polizia provinciale e comunale, domiciliati o residenti nelle Marche, purché viaggino in divisa, è concesso il trasporto urbano su gomma gratuito nel Comune o nei Comuni ove prestano servizio. Ai Vigili del Fuoco è consentito il trasporto gratuito nel percorso residenza-luogo di lavoro, rimborsabile dietro presentazione del titolo di viaggio utilizzato; la Giunta regionale regolamenta le modalità di erogazione delle agevolazioni provvedendo annualmente alla verifica dell'utilizzo e dei costi sostenuti.".

Nota all'art. 27, comma 2

Il testo dell'articolo 32 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 32 - (*Norme transitorie e finali*) - 1. Fino all'approvazione dei piani di bacino per l'affidamento dei servizi di trasporto urbano, la Giunta regionale provvede a ripartire tra i Comuni sulla base della spesa storica e della definizione dei servizi minimi, le risorse finanziarie destinate al trasporto urbano nonché quelle per i servizi di cui al comma 2.

2. Fino all'approvazione dei piani di bacino i Comuni, in quanto enti affidatari dei servizi di cui all'articolo 14, comma 4, del d. lgs. n. 422 del 1997, provvedono all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi medesimi e alla stipula dei relativi contratti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 3, le aziende già costituite in società per azioni a maggioranza pubblica rientrano tra quelle alle quali possono essere affidati i servizi di trasporto pubblico, secondo modalità e condizioni previste nel medesimo articolo.

4. Nel fondo regionale trasporti l'ammontare delle risorse finanziarie proprie della Regione di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), per l'anno 1999 è di importo pari allo stanziamento previsto per l'anno 1998 relativo alle "Spese per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto".

5. (Sostituisce il comma 1 dell'art. 25, della l.r. 21 luglio 1992, n. 31).

6. Alla data del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 28 cessano di avere applicazione gli articoli da 1 a 20 della L.R. 21 luglio 1992, n. 31, la L.R. 21 luglio 1992, n. 32, la L.R. 5 maggio 1997, n. 27, come modificata dalla presente legge, nonché la L.R. 12 dicembre 1997, n. 72, come modificata dalla presente legge, ad eccezione dell'articolo 14.

6-bis. La Giunta regionale e gli enti locali sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio stipulati per il trasporto pubblico automobilistico e ferroviario in scadenza al 31 dicembre 2003.

6 ter. La proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico è consentita fino al 31 dicembre 2005. La proroga relativa al contratto di servizio ferroviario è consentita fino al 31 dicembre 2007, fatte salve ulteriori proroghe derivanti dalla normativa statale.".

6-quater. Dal 1° gennaio 2005 la gestione dei contratti in essere del trasporto pubblico locale extraurbano è assicurata dalle Province.

6 quinque. Gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2006, hanno in corso procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, attivate ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 1, lettere a) e b), e giunte almeno alla fase di offerta, sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'iter di affidamento medesimo e comunque non oltre il 30 giugno 2007.".

Nota all'art. 28, comma 2

Il testo dell'articolo 7 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 7 - (Direttore generale, Direttore tecnico e Direttore amministrativo) - 1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, tra soggetti in possesso di laurea e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno tre anni. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili di norma una sola volta.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'ARPAM ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa, nonché della corretta gestione delle risorse.

3. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione dell'ARPAM, di ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:

- a) la direzione e il coordinamento della struttura centrale e delle articolazioni periferiche;*
- b) la predisposizione e l'adozione del programma annuale e triennale di attività, del bilancio di previsione annuale e triennale, i conti consuntivi, il regolamento di disciplina dell'attività, di cui all'articolo 9, la struttura operativa, la dotazione organica;*
- c) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie, sulla base del programma annuale, alla struttura centrale e a quelle periferiche, nonché la verifica del loro utilizzo;*
- d) la redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.*

4. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo, che esprimono parere, per quanto di competenza, sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico-scientifico e il Direttore amministrativo sono nominati tra persone in possesso di laurea e di comprovata esperienza con provvedimento motivato dal Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. Durano in carica come il Direttore generale. Il Direttore amministrativo sostituisce, in caso di impedimento, il Direttore generale, nelle attività di gestione ordinaria.

5. Al Direttore generale, al Direttore tecnico-scientifico e a quello amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con retribuzione pari a quella dei loro omologhi delle AUSL. L'incarico di Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e amministrativo comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi elettivi ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza per i pubblici dipendenti.

Il Direttore generale con provvedimento motivato può revocare l'incarico sia al Direttore amministrativo che al Direttore tecnico-scientifico.

6. (Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera g), della l.r. 18 maggio 2004, n. 13).".

Nota all'art. 28, comma 3

Il testo dell'articolo 9 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 9 - (Regolamento) - 1. Il regolamento dell'ARPAM è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale. Il Direttore generale predispone il regolamento entro sessanta giorni dalla sua nomina. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAM e in particolare definisce:

a) la dotazione organica, garantendo le indispensabili professionalità per tutti i campi di attività dell'ARPAM, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 3 del regolamento CEE 1210 del 7 maggio 1990 e relativi alla:

- 1) qualità dell'ambiente;*
- 2) pressione sull'ambiente;*
- 3) sensibilità dell'ambiente;*
- b) l'assetto organizzativo, le disposizioni concernenti il personale e gli organismi di partecipazione e di consultazione del personale dipendente;*
- c) la contabilità dell'ARPAM;*
- d) le forme delle consultazioni di cui all'articolo 12.*".

Nota all'art. 28, comma 4

Il testo dell'articolo 22 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 22 - (Gestione economico-finanziaria) - 1. L'ARPAM ha un patrimonio e un bilancio proprio ed è

tenuta al pareggio del bilancio.

2. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina anche le norme di contabilità.

3. L'ARPAM non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per il finanziamento delle spese correnti.

4. Comma abrogato.".

Nota all'art. 28, comma 5

Il testo dell'articolo 24 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 24 - (*Norme transitorie*) - 1. In sede di prima applicazione, il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 3 è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a costituire l'ARPAM entro trenta giorni dal termine dell'attività del Commissario straordinario; la Giunta regionale delibera entro lo stesso termine sui trasferimenti di personale e sulle dotazioni di beni ed attrezzature.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il Presidente della Giunta regionale provvede a bandire l'avviso pubblico per l'assunzione del Direttore generale.

4. Il Consiglio regionale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti e del suo Presidente entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'ARPAM il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore all'ambiente da lui delegato convoca un'apposita Conferenza tra le amministrazioni interessate per la valutazione degli schemi di convenzione di cui all'articolo 17. Le convenzioni sono definite entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dal suo effettivo insediamento il Direttore generale di prima nomina predispone il regolamento di cui all'articolo 9.

6. Per un periodo di centottanta giorni dalla costituzione dell'ARPAM e comunque fino all'organizzazione delle strutture amministrative, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPAM è assicurato in anticipazione dagli enti di provenienza.

7. Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla verifica della sua applicazione e delle prestazioni erogate dall'ARPAM. Su tale base la Giunta regionale conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnante all'ARPAM.

8. In attesa dell'approvazione della convenzione di cui all'articolo 18, i controlli impiantistici preventivi e periodici negli ambienti di lavoro continueranno ad essere effettuati con le stesse modalità dal personale già in servizio nei presidi multizonali, ora trasferito all'ARPAM, al fine di garantire la continuità dei servizi stessi a norma di legge e ai fini della sicurezza.".

Nota all'art. 29, commi 1 e 2

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - (*Determinazione del tributo*) - 1. A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'ammontare dell'imposta è determinato:

a) in lire 10 al chilogrammo per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico, nonché per i rifiuti speciali derivanti da operazioni di inertizzazione e innocuazione debitamente autorizzate dalle autorità competenti e in lire 20 per i rifiuti inerti derivanti da attività edilizia;

b) in lire 15 al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;

c) in lire 30 al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.

2. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.

3. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c).

4. I rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica o di stabilizzazione o di compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discarica sono soggetti, al pagamento ridotto del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c).

5. Gli scarti, i sovvalli e i fanghi anche palabili, classificabili come rifiuti speciali o speciali assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di recupero svolte tramite selezione automatica o riciclaggio o compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discarica, sono soggetti, a condizione che dette operazioni siano effettivamente ed oggettivamente finalizzate al recupero di materia, rispettivamente al pagamento ridotto del

tributo, nella misura del 10 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera b) e del 10 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c) a seconda della tipologia di discarica in cui sono conferiti.

5 bis. La Giunta regionale individua le modalità di svolgimento delle operazioni di cui al comma 5, nonché la percentuale minima di recupero che le medesime operazioni devono assicurare al fine dell'applicazione del pagamento ridotto del tributo.".

Nota all'art. 30, comma 1

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 - (*Programmi*) - 1. Il programma delle opere pubbliche è predisposto dalla Giunta regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione.

2. Il programma definisce, nei limiti degli stanziamenti da iscrivere nel bilancio:

- a) la tipologia degli interventi da realizzare;
- b) i criteri per la loro localizzazione;
- c) i criteri di priorità per la concessione dei contributi regionali;
- d) le categorie degli enti responsabili della loro attuazione;
- e) la connessione con altri interventi della Comunità Economica Europea, dello Stato e della Regione.

3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione.

4. Il finanziamento della Regione comprende anche le spese per eventuali espropriazioni, ivi comprese quelle per l'acquisizione di qualsiasi immobile necessario per l'esecuzione dei lavori, rilievi idrogeologici e geognostici, oneri di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità, collaudo e IVA..

5. Gli stanziamenti sono commisurati all'importo dei lavori da eseguire e maggiorati di una quota percentuale per la copertura di maggiori oneri derivanti dagli appalti in aumento, dalle revisioni dei prezzi contrattuali e dai progetti di variante che comportino aumenti di spesa.

6. Il provvedimento di concessione del finanziamento regionale stabilisce i termini per l'approvazione del progetto esecutivo e per l'inizio dei lavori il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal finanziamento medesimo.

6 bis. I dirigenti delle strutture regionali possono accordare una sola proroga, per un periodo non superiore ad un anno, ai termini fissati con i provvedimenti di concessione.

6-ter. Le motivazioni in base alle quali potranno accordarsi le proroghe dovranno avere carattere eccezionale e non essere imputabili a responsabilità dell'ente beneficiario.".

Nota all'art. 30, comma 2

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - 1. L'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

- a) in conto capitale;
- b) in conto interessi e mediante contributi pluriennali.

2. La misura dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita annualmente con apposita disposizione da inserirsi nella legge finanziaria regionale.

3. Alla liquidazione dei contributi in conto capitale provvede il Dirigente del servizio competente entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale su richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario, con allegata l'attestazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa.

4. Il Dirigente del servizio competente provvede alla liquidazione dei contributi in annualità costanti direttamente agli enti beneficiari, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui a condizione che siano iniziati i relativi lavori.

5. La liquidazione delle annualità successive alla prima è subordinata all'andamento dei lavori in conformità con gli strumenti di programmazione di cui al titolo III, capo I, ed all'articolo 45, comma 10, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.

6. I contributi regionali non possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri enti autorizzati.".

Nota all'art. 31, comma 1

Il testo del comma 3, dell'articolo 26 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) è il seguente:

"Art. 26 - (*Modalità di accesso ai contributi regionali*) - Omissis.

3. A decorrere dall'anno 2007 il Fondo regionale viene ripartito nel modo seguente:

- a) il 70 per cento dello stanziamento a saldo delle spese sostenute per i servizi propri nonché quale contributo per gli interventi non a gestione propria, risultanti dai rendiconti da presentare entro il 28 febbraio;
- b) il 30 per cento dello stanziamento a titolo di acconto delle spese per servizi propri degli enti locali, calcolato sulla base dei rendiconti di cui alla lettera a).

Omissis.".

Nota all'art. 31, comma 2

Il testo dell'articolo 13 della l.r. 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 13 - (*Contributo per interventi previsti dalla l.r. n. 18/1996*) - 1. Per l'anno 2006 a carico dell'UPB 5.30.07 è autorizzata la spesa di euro 3.172.319,68 quale contributo a titolo di acconto per gli interventi a favore dei soggetti portatori di disabilità, previsti dalla l.r. n. 18/1996.

2. L'acconto di cui al comma 1 viene concesso agli enti locali sulle spese per i servizi propri sostenute nell'anno 2006, calcolato sulla base del contributo già erogato per i medesimi servizi relativi all'anno 2005. Il saldo, nonché il contributo per gli interventi non a gestione propria dell'ente locale, verrà liquidato ed erogato successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2006 che deve essere presentato entro il 31 marzo 2007.".

Nota all'art. 32, comma 1

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 14 - (*Autorizzazione*) - 1. L'esercizio delle attività ricettive di cui al presente capo è subordinato ad autorizzazione amministrativa del Comune, all'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e ad autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di pasti e bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. La denominazione delle strutture ricettive e le relative variazioni sono approvate dal Comune contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o delle relative modifiche. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi.

3. Le strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, qualora il Comune ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, possono essere riconvertite da una tipologia all'altra fra quelle previste, fermo restando il vincolo suddetto.

4. Il Comune invia alla Provincia gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate, delle sospensioni, delle revoche e delle cessazioni e comunica altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva.

5. Il Comune trasmette alla Regione e alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività.".

Nota all'art. 32, comma 2

Il testo dell'articolo 31 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 31 - (*Autorizzazione*) - 1. Le attività di cui all'articolo 30 possono essere svolte da imprese individuali, da società costituite anche in forma cooperativa, da consorzi di imprese, da enti e associazioni.

2. Le attività di cui all'articolo 30 sono soggette all'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993 e al rilascio, da parte del Comune competente, dell'autorizzazione relativa a ciascuna specifica attività, previa verifica del rispetto delle norme in materia di edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della salute, ordine pubblico e sicurezza. L'autorizzazione si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. I Comuni comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse con la tipologia e l'ubicazione dell'attività esercitata, nonché la denominazione dell'impresa esercente.

4. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 30 decade qualora venga meno uno dei requisiti previsti per il rilascio.".

Nota all'art. 32, comma 3

Il testo dell'articolo 49 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 49 - (*Esami di abilitazione*) - 1. Le Province approvano, almeno ogni due anni, il bando di esame per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 46, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla

Giunta regionale.

2. Per le guide turistiche deve essere accertata la conoscenza di una o più lingue straniere mediante esame di idoneità scritto e orale e la conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei musei, delle gallerie, dei beni archeologici, delle bellezze paesaggistiche e naturali della provincia, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio provinciale, ivi compresi i siti individuati dalla Giunta regionale d'intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa statale.

3. Le guide turistiche possono ottenere specializzazioni in particolari settori tematici indicati dalla Giunta regionale.

4. L'ammissione all'esame è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) lettera abrogata;

b) età non inferiore a diciotto anni;

c) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di equivalente diploma conseguito in Stato estero.".

Nota all'art. 32, comma 4

Il testo dell'articolo 54 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 54 - (*Comunicazione e tariffe*) - 1. L'esercizio delle professioni turistiche di cui al presente titolo è subordinato ad una comunicazione, da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio. Deve essere comunicata altresì al Comune la cessazione dell'attività.

2. Ai fini di informazione turistica le associazioni di categoria comunicano, entro il 1º ottobre di ogni anno, alla Regione e alle Province, le tariffe che si intendono praticare l'anno successivo.".

Nota all'art. 33, comma 1

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 - (*Statuto della società*) - 1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto della società è deliberato dalla Giunta regionale.

2. Lo statuto sociale deve prevedere:

a) la specificazione dell'oggetto sociale nel rispetto di quanto previsto nella presente legge e nelle norme del codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata;

b) l'organo amministrativo nella forma dell'amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale;

c) l'organo deputato al controllo legale dei conti ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, nominato dal Consiglio regionale;

d) l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare;

e) la durata della società;

f) l'obbligo della presentazione entro il mese di settembre di ciascun anno di un piano di attività corredato di un budget economico-finanziario da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.".

Nota all'art. 34, comma 1, lettera a)

Il testo degli articoli 39 e 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 39 - (*Accertamento delle entrate*) - 1. L'entrata è accertata quando l'ufficio competente sulla base di documentazione probatoria fornita dai responsabili delle funzioni obiettivo o delle U.P.B., appura la ragione del diritto della Regione a riscuoterle ed è acquisita l'identità del debitore, la certezza del credito e l'ammontare che viene a scadenza entro l'esercizio.

2. L'accertamento si compie:

a) per le entrate provenienti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'Unione europea, sulla base dei decreti ministeriali di riparto o assegnazioni di fondi o di altri provvedimenti;

b) per le entrate concernenti tributi propri da riscuotere mediante ruoli, sulla base dei ruoli stessi, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini di ciascun esercizio;

c) per le entrate concernenti tributi propri da non riscuotere mediante ruoli, sulla base delle previsioni del gettito formulate in contabilità nazionale e dell'andamento del gettito degli anni precedenti con particolare attenzione all'andamento del PIL regionale;

d) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che ne stabiliscono l'ammontare e ne autorizzano la riscossione entro l'esercizio di competenza;

e) per le entrate provenienti dall'accensione di mutui e prestiti obbligazionari e di ogni altra operazione creditizia, sulla base dei relativi contratti stipulati.

3. Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste correttive o compensative della spesa o compensazioni amministrative, l'accertamento si compie in corrispondenza all'assunzione degli impegni correlativi o all'ordinazione del correlativo pagamento.

4. In ogni caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento è effettuato contestualmente alla sua riscossione).".

"Art. 58 - (*Determinazione dei residui passivi*) - 1. Le somme, impegnate ai sensi dell'articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell'anno in corso, costituiscono residui passivi.

2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.

3. Le somme stanziate in bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.

5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, nei quali sono indicati l'importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, l'importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, l'importo delle somme pagate ed inoltre:

a) il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;

b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;

c) l'ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell'esercizio;

d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;

e) le somme da portarsi in economia.

6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell'esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell'esercizio chiuso; il pagamento è registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.

7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell'esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all'importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4.

8. L'accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale.".

Nota all'art. 34, comma 2

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2005 recante: "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311), è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33 alla G.U. del 10 marzo 2005, n. 57).

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 142 del 9 gennaio 2007;

* Parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 5 febbraio 2007;

* Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 12 febbraio 2007;

* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 2007, n. 57.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

Servizio Programmazione, Bilancio e politiche comunitarie